

OGGETTO: Modifica capitolo II del Regolamento edilizio comunale "Commissione edilizia" a seguito del recesso del Comune di Denno dalla gestione associata della Bassa Valle di Non.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto presente che con l'adozione della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015" all' art 9 comma 6, è stato stabilito che i Comuni coinvolti nelle gestioni associate delle funzioni di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006 istituiscono un'unica C.E.C. nominata dal Comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri Comuni della gestione associata.

Rilevato che:

- con deliberazione 09 novembre 2015 n. 1952 la Giunta provinciale individuava l'ambito territoriale di gestione associata delle funzioni nr. 6.1 esteso ai Comuni di Campoddenno, Denno, Sporminore e Ton;
- la convenzione riferita *a tutte le funzioni*, è stata sottoscritta con atto rep. Atti Privati Comune di Denno n. 15/2017 dd. 19/10/2017, in attuazione del mandato conferito e approvato con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito (il Comune di Denno vi ha provveduto con delibera CC nr. 18 dd. 21/08/2017);
- in ossequio alla normativa e agli accordi al tempo vigenti, con delibera consiliare nr. 17 d.d. 09/08/2018, si provvedeva a modificare, il Regolamento edilizio comunale del Comune di Denno, nei seguenti articoli:

art. 11: "A seguito della gestione associata del servizio edilizia privata e urbanistica dei comuni di Campoddenno, Denno, Sporminore e Ton, e nel rispetto della Legge provinciale 04.08.2015 n.15, art. 9 comma 6 , è istituita una commissione edilizia unica per la gestione associata delle funzioni: attribuzioni, compiti, composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento edilizio comunale del Comune di Campoddenno a cui pertanto si fa rinvio per tutta la durata della gestione associata medesima."

art. 12: abrogato

- con delibera nr. 6 d.d. 31/03/2021 il Consiglio comunale di Denno formalizzava per le motivazioni contenute nella relazione del Sindaco, il recesso già comunicato nella Conferenza dei Sindaci e con decorrenza dal 1° ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 23 dicembre 2019 nr. 13, dalle convenzioni sottoscritte tra i comuni di Campoddenno, Denno, Sporminore e Ton, costituenti l'ambito di gestione associata 6.1, per la gestione in forma associata dei servizi fra cui la convenzione riferita a tutte le funzioni, di cui all' atto rep. Atti Privati Comune di Denno n. 15/2017 dd. 19/10/2017 sopra richiamato.

Ritenuto in vista dell'imminente uscita dalla Gestione Associata della Bassa Valle di Non e al fine di dotarsi in forma autonoma dell'organismo consultivo in argomento, di rivedere/ripristinare le norme, e nello specifico gli artt. 11 e 12 che all'interno del regolamento edilizio comunale di Denno, disciplinano le attribuzioni, i compiti, la composizione e il funzionamento della commissione edilizia comunale.

Appurata l'urgenza di pubblicare l'avviso di raccolta delle candidature a far parte della Commissione.

Richiamati quindi gli articoli 9 e 121 della L.P. 04.08.2015, n. 15.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.

Visto l'art. 49 comma 3 lett. a) della L.R. 2/2018.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A/A, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale.

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori, nominati all'inizio della seduta, constatata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 15
voti contrari: n. 0
astenuti: n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. di modificare ed integrare, per le ragioni in premessa descritte, gli articoli **11. COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE** e **12. COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.**, del vigente Regolamento edilizio comunale, nel testo che si allega a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5, della LR 3/05/2018 NR, 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Su proposta del Sindaco stante la necessità evidenziata in premessa di avviare sollecitamente l'iter di nomina della C.E.C., ad unanimità di voti favorevoli (nr. 15) come nella votazione principale soprariportata, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della LR 2/2018.

ART. 11 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

1. La Commissione Edilizia Comunale, per brevità riassumibile in C.E.C. o Commissione, è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. ed è composta da:
 - a) il Sindaco o l'Assessore con competenza in materia urbanistica ed edilizia, che presiede la commissione;
 - b) il comandante del Corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto;
 - c) n. 2 (due) tecnici laureati, di cui uno architetto e l'altro ingegnere;
 - d) n. 1 (uno) tecnico laureato in geologia;
 - e) n. 1 (uno) tecnico diplomato (geometra o perito edile);
2. La Giunta comunale nomina i componenti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) scegliendoli tra tecnici che svolgono la libera professione ovvero alle dipendenze di Enti pubblici o privati, a seguito della pubblicazione di avvisi e della valutazione comparativa delle candidature ammissibili come disposto dalla lett. e) del comma 2 dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., di comprovata capacità, con esperienza in materia urbanistico-edilizia e tutela del paesaggio.
3. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale o ad altro dipendente comunale da lui designato, in accordo con il Segretario Comunale. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale (o altro dipendente comunale da lui designato) partecipa alle riunioni della C.E.C. senza diritto di voto e senza far parte del numero legale per la validità della riunione.
4. I componenti elettivi della Commissione rimangono in carica per il periodo di durata del mandato elettorale comunale.
5. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Vice presidente nominato in seno alla commissione medesima oppure la presidenza è assunta dal commissario più anziano.
7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza, è facoltà del Presidente supportare la commissione edilizia con uno o più consulenti senza diritto di voto.
8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Servizio Tecnico o del progettista medesimo.
9. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune di Denno, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.

ART. 12 COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare, con pareri e proposte, l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché esprimere pareri per la tutela del decoro urbano e dell'estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la C.P.C. ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri),
3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal Responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie a garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale e dal presente Regolamento edilizio comunale.
5. La Commissione si riunisce ordinariamente in rapporto al numero di domande da esaminare, nonché all'esigenza di rispettare i termini di tempo imposti dalle leggi per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima di ogni seduta. Straordinariamente la Commissione potrà essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, in tal caso la convocazione deve avvenire con non meno di ventiquattro ore di anticipo.
6. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
7. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. I componenti astenuti si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.
8. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al Presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o

da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.

10. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
11. Quando il Sindaco assume una decisione difforme dal parere della Commissione Comunale, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.
12. Ai componenti della C.E.C. viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dalla Giunta Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L).